



**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 LUGLIO
1989, n. 280 (GU n. 183 del 07/08/1989)
MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 15 GENNAIO 1987, N. 14 , CONCERNENTE IL VALORE
ABILITANTE DEL DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE.**

URN: *urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-07-05;280*

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L' ART. 87 DELLA COSTITUZIONE ;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 MARZO 1982, N. 162 , ED IN PARTICOLARE L'ART. 19;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1987, N. 14 , CONCERNENTE IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL' ART. 9 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 MARZO 1982, N. 162 ;

RITENUTA LA NECESSITÀ DI APPORTARE MODIFICHE AL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 14 DEL 1987;

UDITO IL PARERE N. 1264/88 - AG 15/89, IN DATA 17 APRILE 1989, DEL CONSIGLIO DI STATO;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 1989 , SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, DI CONCERTO CON I MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELL'INTERNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER LA FUNZIONE PUBBLICA;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO:

ART. 1.

1 . ALLE SCUOLE UNIVERSITARIE PER ASSISTENTI SOCIALI E DI SERVIZIO SOCIALE, ELENcate ALL' ARTICOLO 3, COMMA PRIMO, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1987, N. 14 , È AGGIUNTA LA SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI DI SERVIZIO SOCIALE, ISTITUITA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 OTTOBRE 1983, N. 1215 .

ART. 2.

1 . PER QUANTO PREVISTO DELL' ART. 4, COMMA PRIMO, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1987, N. 14 , AI FINI DEL REQUISITO DI CINQUE ANNI DI SERVIZIO PRESSO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO O ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI È UTILE ANCHE IL SERVIZIO PRESTATO IN POSIZIONI NON DI RUOLO.

ART. 3.

1 . IL TERMINE DI TRE ANNI PREVISTO DALL' ART. 5, COMMA PRIMO, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1987, N. 14 , PER LA CONVALIDA DEI TITOLI RILASCIATI NEL PRECEDENTE ORDINAMENTO È PROROGATO PER UN ULTERIORE PERIODO DI UN ANNO.

2 . IL MINISTRO COMPETENTE DETTA, CON PROPRIA ORDINANZA, LE ISTRUZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CONVALIDA.

ART. 4.

1 . IL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL' ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1987, N. 14 , SI APPLICA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL REGOLARE COMPLETAMENTO DEGLI STUDI DA PARTE DEGLI STUDENTI CHE SI SIANO ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO PER GLI ANNI ACCADEMICI FINO AL 1988-89 INCLUSO. IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 5 LUGLIO 1989

COSSIGA

DE MITA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GALLONI, MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

RUBERTI, MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VASSALLI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

GAVA, MINISTRO DELL'INTERNO

AMATO, MINISTRO DEL TESORO

FORMICA, MINISTRO DEL LAVORO

CIRINO POMICINO, MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 31 LUGLIO 1989

ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 78, FOGLIO 37
